

Codice A1820C

D.D. 6 maggio 2026, n. 842

BICB4-2026 - COMUNE DI COSSATO - Autorizzazione idraulica N 1510 e concessione breve per interventi taglio della vegetazione torrente Strona nei comuni di Cossato e Lessona (BI).



ATTO DD 842/A1820C/2026

DEL 06/05/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: BICB4-2026 – COMUNE DI COSSATO – Autorizzazione idraulica N 1510 e concessione breve per interventi taglio della vegetazione torrente Strona nei comuni di Cossato e Lessona (BI).

Vista l'istanza presentata dal Comune di Cossato, con sede legale nel medesimo comune in Piazza Angiono 14 – P.Iva e C.F. 83000070025, registrata al nostro protocollo in data 27 marzo 2026 al n. 15370/A1820C, finalizzata ad ottenere l'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e la concessione demaniale breve per interventi di taglio della vegetazione nel torrente Strona nei comuni di Cossato e Lessona.

Il settore, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi dell'art.6 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n 10/R (di seguito "regolamento") ha ritenuto l'istanza ammissibile ed ha avviato il procedimento, con nota prot. n. 16005/A1820C del 1 aprile 2026;

La comunicazione di avvio del procedimento è avvenuta anche ai sensi dell'art. 7 comma 2 del regolamento 10/R mediante pubblico avviso sia all'albo pretorio digitale del Comune di Cossato sia all'albo pretorio digitale del Comune di Lessona dal 01 aprile 2026 in esito al quale, non risultano pervenute osservazioni in merito;

All'istanza è allegata la documentazione tecnica predisposta dal Dott. Agronomo Forestale Andrea Gesiot, comprensiva di elaborati grafici e relazione tecnica;

dato atto che il richiedente, ai sensi del Regolamento 10R/2022 è esonerato dal pagamento delle spese istruttorie;

poiché i lavori interferiscono con il corso d'acqua demaniale denominato "torrente Strona" è necessario procedere al rilascio della relativa autorizzazione in linea idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904;

la Provincia di Biella con nota prot. n 7198 del 10 aprile 2026, registrata al prot. di questo settore con n. 17332/A1820C in medesima data, ha rilasciato parere favorevole di compatibilità dell'intervento con la fauna acquatica, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale (art. 12 della L.R. n. 37/2006 e della D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010, modificata con D.G.R. n. 75-2074 del 17 maggio 2011 e s.m.i.);

In data 05/05/2026 è stato effettuato un sopralluogo da parte di un funzionario del Settore Tecnico

Regionale di Biella e Vercelli, al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, si è ritenuta ammissibile la realizzazione dell'opera in argomento nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. 25/7/1904 n.523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- art. 90 del D.P.R. n. 616/1977: "Decentramento amministrativo";
- Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano Stralcio 45;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- artt. 86 e 89 del D. Lgs. n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- art. 59 della L.R. n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs. n. 112/1998";
- Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- art. 13 "Utilizzo dei beni del demanio idrico ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b della L.R. 44/2000" della L.R. n. 20 del 5/8/2002, e l'art.1 "Modifica della l.r. 20/2002, e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni" della L.R. 18/5/2004, n.12;
- legge regionale n.20/2002 e la legge regionale n.12/2004;
- art. 17 della L.R. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- decreto legislativo n.118/2011;
- decreto legislativo n. 33/2013;
- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n.97 e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 3/08/2016 del Settore Trasparenza e Anticorruzione;
- Regolamento regionale di contabilità n. 9 del 16/07/2021 aggiornato con il regolamento regionale di contabilità n. 11 del 21/12/2023;
- Regolamento regionale D.P.G.R. n. 10/R del 16 dicembre 2022, recante: "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del Regolamento Regionale 6 dicembre 2004, n. 14.";

determina

di autorizzare, ai sensi del R.D. 523/1904 ed ai soli fini idraulici, il COMUNE DI COSSATO, con sede legale nel medesimo comune in Piazza Angiono 14 – P.Iva e C.F. 83000070025, all'utilizzo temporaneo delle aree demaniali per effettuare interventi di taglio della vegetazione nel torrente Strona nei comuni di Cossato e Lessona, secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni e/o prescrizioni:

1. gli interventi devono essere realizzati nella località ed in conformità del progetto allegato all'istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. i lavori saranno eseguiti a totale cura e spese del richiedente il quale è responsabile di qualsiasi danno che possa occorrere a soggetti pubblici o privati per causa dei lavori medesimi;
3. l'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisoriale e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto ex art. 96 del R.D. 523/1904, qualora queste non siano previste o sufficientemente dettagliate nel progetto definitivo, sarà oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal Settore tecnico regionale di Biella e Vercelli;
4. è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo, di sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, di formare accessi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;
5. le sponde e le eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
6. i lavori dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della concessione, previa diffida di questo Settore Tecnico regionale (ex art. 19, comma 2, del regolamento regionale D.P.G.R. n. 10/R del 16 dicembre 2022), entro il termine di anni 1, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno proseguire senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore e fatta salva l'eventuale concessione di proroga in caso di giustificati motivi;
7. premesso che le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
8. il Comune di Cossato dovrà comunicare al Settore tecnico regionale di Biella e Vercelli, a mezzo Posta Elettronica Certificata, il nominativo del tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data d'inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti finalizzati a verificare la rispondenza rispetto a quanto autorizzato;
9. ad avvenuta ultimazione, il Comune di Cossato dovrà inviare al Settore tecnico regionale di Biella e Vercelli la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto autorizzato ed in osservanza delle prescrizioni contenute nella presente Determinazione;
10. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua e dovrà essere garantita l'efficienza idraulica; in particolare, al termine delle operazioni, l'alveo dovrà presentarsi privo di residui legnosi derivanti dallo sminuzzamento delle ramaglie e/o riduzione dei tronchi;
11. durante la realizzazione degli interventi, nel caso in cui i bollettini di allerta meteorologica emessi da Arpa Piemonte indichino un rischio idrogeologico e/o idraulico e/o valanghivo con livello/i di allerta superiore/i al verde, dovrà essere predisposta la vigilanza sul tratto di territorio interessato dai lavori medesimi ed adottati tutti i provvedimenti che dovessero rendersi necessari

per la tutela della pubblica e privata incolumità;

12. le operazioni di taglio della vegetazione in alveo e/o lungo le sponde dovranno essere realizzate secondo quanto disposto dal “Regolamento forestale di attuazione dell’articolo 13 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 settembre 2011, n° 8/R e successiva Circolare del Presidente della Giunta Regionale 17 settembre 2012, n° 10/UOL/AGR "Chiarimenti in ordine alle tipologie d’intervento nelle aree di pertinenza dei corpi idrici...”; ed al Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n° 2/R “Modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2011, n° 8/R in materia forestale (L.R. 10 febbraio 2009, n° 4)”;
13. il materiale proveniente dal taglio piante dovrà essere asportato e trasferito al di fuori dell’alveo attivo e della fascia di rispetto di 10 metri dalle sponde, mentre le ceppaie radicali dovranno essere lasciate in loco al fine di non compromettere l’integrità delle sponde. L’accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall’alveo inciso, in zona sicura e lontano dalle aree di possibile esondazione del corso d’acqua;
14. l’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche agli interventi autorizzati o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato o si renda incompatibile per ragioni di pubblico interesse. Nel caso di revoca il richiedente non potrà reclamare diritti di alcun genere;
15. l’autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l’obbligo di tenere sollevata l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall’uso dell’autorizzazione stessa;
16. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge in vigore (autorizzazione di cui al D.P.R. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia", al D. Lgs. 42/2004 sul vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 sul vincolo idrogeologico, L.R. 37/2006 sulla tutela della fauna ittica, Legge 431/1985 sulla tutela ambientale, ecc.), con l’obbligo della piena osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti, nonché dell’impegno di adeguamento a quelli che verranno emanati in materia di polizia idraulica;

Il presente provvedimento costituisce autorizzazione all’occupazione e relativa concessione delle aree demaniali interessate all’esecuzione dei lavori in oggetto ed ha validità **un anno**, eventuali proroghe dovranno essere richieste a questo e dallo stesso autorizzate.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto Regionale e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971 come novellato dal d.l. 19/2026 convertito in l. 50/2026, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario (o al T.R.A.P. per le materie di cui al R.D. 1775/1933) per la tutela dei diritti soggettivi, entro i termini di prescrizione previsti dalla legge

Il Funzionario estensore:
Dott. Michele Cressano

IL DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. 12_Richiesta_Autorizzazione_Idraulica_T._Strona_di_Camandona_Cossato.pdf_Marcat
to.pdf



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



Provincia di Biella

Area: Tutela e valorizzazione ambientale

Servizio: Caccia e pesca nelle acque interne

L'allegato segnatura.xml contiene il numero e la data di registrazione al protocollo provinciale.

Trasmessa via pec

Spett.le

Biella, data del protocollo

REGIONE PIEMONTE

Direzione OOPP, Difesa del Suolo, Protezione Civile,
Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Biella e Vercelli

Via Quintino Sella, 12

13900 BIELLA

tecnico.regionale.bi_vc@cert.regione.piemonte.it

OGGETTO: N1510 – COMUNE DI COSSATO -"Interventi taglio della vegetazione torrente Strona nei comuni di Cossato e Lessona".

Rilascio parere di compatibilità degli interventi nell'ambiente acquatico con la salvaguardia delle cenosi acquatiche e dell'ittiofauna, ai sensi della D.G.R. 72-13725 del 29 marzo 2010 e ss.mm.ii.

Con la presente si fa riferimento alla Vostra richiesta acquisita al protocollo provinciale in data 1 aprile 2026, al n. 6624, relativa al rilascio di parere per i lavori di taglio e rimozione della vegetazione, ripristino della sezione di deflusso dell'alveo con movimentazione e ridistribuzione in loco dei detriti costituenti ostacolo nei seguenti tratti del Torrente Strona di Camandona, scorrente in Comune di Cossato:

- nei pressi di via xxv aprile e zona industriale supermercato Unes;
- nei pressi di villa Guelpa;
- nei pressi di strada del Molino.

Vista la documentazione progettuale, considerato che saranno limitate le interferenze con l'alveo bagnato, si rilascia parere favorevole in merito alla compatibilità degli interventi nell'ambiente acquatico con la salvaguardia delle cenosi acquatiche e dell'ittiofauna raccomandando di osservare le Prescrizioni contenute nell'Allegato A della D.G.R. 72-13725 del 29 marzo 2010 e ss.mm.ii., prescrivendo in particolare di evitare il più possibile l'intorbidimento delle acque nelle operazioni di movimentazione del materiale litoido.

Si avvisa che, qualora in fase di preparazione di cantiere si rilevi la necessità di intervenire in alveo bagnato, la società esecutrice dei lavori dovrà obbligatoriamente presentare istanza, ai sensi dell'articolo 12 comma 5 della L.R. 37/2006 e ss.mm.ii., per il rilascio dell'autorizzazione della messa in secca al Servizio Caccia e Pesca nelle acque interne della Provincia di Biella, utilizzando esclusivamente la modulistica o compilando l'istanza on line dal portale istituzionale, con congruo anticipo e comunque entro 45 giorni dalla data dell'inizio dei lavori, per consentire l'espletamento delle procedure, incluso il sopralluogo da parte del personale dell'Ufficio competente.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE DELL'AREA
TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE
(DOTT. GRAZIANO STEVANIN)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

GS/rr